



Alla  
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

Vi dichiaro/dichiariamo il nostro pieno accordo, con riferimento alla Vostra del 25/10/17 il cui testo di seguito riportiamo:

<< A: MAZZI BARBARA  
VIA DEL CARMINE 24  
10122 TORINO TO

Siamo lieti di comunicarVi l'apertura, a Vostra richiesta odierna ed in seguito alle intese intercorse, dei servizi di cui alle specifiche sezioni del presente contratto. I medesimi saranno regolati, oltre che dalle leggi e dalla disciplina contrattuale relativa a ciascuno di essi e riportata in appresso nelle suddette sezioni, anche dalle sottoindicate "Condizioni generali relative al rapporto Banca - Cliente", riferibili alle sole sezioni che riguardano servizi prestati dalla Banca.

Documentazione relativa al/i prodotto/i  
*Digital Banking*  
sottoscritta tra Banca Monte dei Paschi di Siena e il cliente  
MAZZI BARBARA (72790625)

Indice

<b>DOCUMENTI DI SINTESI</b>	<b>2</b>
<b>CONTRATTO</b>	<b>3</b>
<b>Condizioni Generali relative al rapporto Banca – Cliente</b>	<b>3</b>
<b>Condizioni Economiche</b>	<b>7</b>
<i>Servizio DIGITAL BANKING</i>	7
<b>Condizioni Giuridiche</b>	<b>9</b>
<i>Servizio DIGITAL BANKING</i>	9
<b>Riepilogo, Firme e Clausole che richiedono specifica approvazione</b>	<b>15</b>
<b>ALLEGATI</b>	<b>17</b>

Estinzione Multicanalità Integrata

## DOCUMENTI DI SINTESI

### BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SIENA AG. SEDE (5800)

SIENA AG. SEDE, 25/10/17

Documento di Sintesi n. **58001700001**

### Documento di Sintesi – DIGITAL BANKING – 5800-10550

Il presente Documento di Sintesi, redatto in conformità alle disposizioni contenute nella delibera CICR del 4 Marzo 2003 e relative disposizioni attuative, costituisce il frontespizio ed è parte integrante del **CONTRATTO** a cui è unito e reca di seguito le condizioni economiche.

#### CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO

##### DIGITAL BANKING

CANONE INTERNET BANKING E ATM CARDLESS	Esente
CANONE BANCA TELEFONICA	A pagamento
IMPORTO CANONE BANCA TELEFONICA	€ 1,00
PERIODICITA' ADDEBITO CANONE BANCA TELEFONICA	Mensile

##### CHIAVE ELETTRONICA

SOSTITUZIONE PER SMARRIMENTO/SOTTRAZIONE	€ 15,00
SOSTITUZIONE PER DANNEGGIAMENTO	€ 15,00
SOSTITUZIONE PER GUASTO	€ 10,00
SOSTITUZIONE A SCADENZA	€ 15,00

##### SERVIZIO MESSAGGI

NOTIFICHE SMS	€ 0,20
NOTIFICHE SMS 'DOCUMENTIONLINE'	€ 0,20
TRADING ALERT SMS	€ 0,30

##### SMS PASSWORD MONOUSO

PER OGNI MESSAGGIO	€ 0,00
--------------------	--------

##### SMS PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI

RICEVUTI	€ 0,20
INVIATI SECONDO TARIFFE PREVISTE DAL GESTORE A CARICO	Cliente

##### COSTI TELEFONICI E DI COLLEGAMENTO

CHIAMATE AL NUMERO VERDE DEL SERVIZIO BANCA TELEFONICA	€ 0,00
CHIAMATE DALL'ESTERO AL SERVIZIO BANCA TELEFONICA A CARICO	Cliente

##### ATM CARDLESS

COMMISSIONE PRELIEVO DIRETTO DA CC SU ATM/ CASSA AUTOMATICA	€ 1,00
VALUTA DI ADDEBITO PRELIEVO DIRETTO DA CC SU ATM/ CASSA AUTOMATICA	Giorno operazione
LIMITE GIORNALIERO PRELIEVO DIRETTO DA CC SU ATM	€ 250,00
LIMITE MENSILE PRELIEVO DIRETTO DA CC SU ATM	€ 1.500,00
NUMERO MASSIMO GIORNALIERO OPERAZIONI PRELIEVO DIRETTO DA CC SU ATM	3
LIMITE GIORNALIERO PRELIEVO DIRETTO DA CC SU CASSA AUTOMATICA	€ 4.999,99
LIMITE MENSILE PRELIEVO DIRETTO DA CC SU CASSA AUTOMATICA	Nessun limite
NUMERO MASSIMO GIORNALIERO OPERAZIONI PRELIEVO DIRETTO DA CC SU CASSA AUTOMATICA	5
COMMISSIONE CAMBIO TAGLIO BANCONOTE SU CASSA AUTOMATICA	€ 0,50
LIMITE GIORNALIERO CAMBIO TAGLIO BANCONOTE SU CASSA AUTOMATICA	€ 500,00

##### QUOTAZIONI

CANONE QUOTAZIONI SU MERCATI ITALIANI IN TEMPO DIFFERITO	€ 0,00
CANONE QUOTAZIONI SU MERCATI ITALIANI IN TEMPO REALE	€ 1,50
CANONE QUOTAZIONI SU MERCATI EUROPEI IN TEMPO DIFFERITO	€ 0,00
CANONE QUOTAZIONI SU MERCATI EUROPEI IN TEMPO REALE	€ 42,00
CANONE QUOTAZIONI SU MERCATI AMERICANI IN TEMPO DIFFERITO	€ 0,00
CANONE QUOTAZIONI SU MERCATI AMERICANI IN TEMPO REALE	€ 5,00
PERIODICITA' ADDEBITO CANONE QUOTAZIONI	Mensile

##### INFORMAZIONI

**SPESE PER COMUNICAZIONI:** Le spese di spedizione vengono applicate secondo la tabella delle tariffe negoziate alla banca con i principali operatori del mercato, pubblicata sul sito internet della medesima ([www.mps.it](http://www.mps.it)) e disponibile anche presso le filiali della banca. Le spese sono esenti in caso di invio per canale telematico di informazioni e comunicazioni previste ai sensi di legge.

## CONTRATTO

### Condizioni Generali relative al rapporto Banca - Cliente

#### Art. 1 - Diligenza della Banca nei rapporti con la clientela

1. Nei rapporti con la Clientela, la Banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 C.C.1.

#### Art. 2 - Pubblicità e trasparenza delle condizioni ed Ufficio Reclami della clientela

1. La Banca osserva, nei rapporti con la Clientela, le disposizioni di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo Unico delle Leggi Bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione.

2. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della stessa (Viale Pietro Toselli, 60 - CAP 53100 - Siena) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. Per ulteriori informazioni circa le modalità di inoltro e trattazione dei reclami consultare la *Policy sulla trattazione dei reclami della clientela presso Banca Monte dei Paschi di Siena*, disponibile presso tutte le filiali della Banca e sul sito [www.mps.it](http://www.mps.it), alla sezione reclami.

3. A seconda del tipo di servizio prestato dalla Banca, qualora il cliente non si ritenga soddisfatto dalla trattazione di un reclamo, può fare ricorso, ove ne ricorrano i presupposti, ai seguenti sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie:

- Arbitro Bancario Finanziario, sistema di risoluzione delle controversie istituito ai sensi dell'art. 128- bis del d.lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario), secondo le modalità indicate nella "Guida Pratica ABF", reperibile sul sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), presso le filiali della Banca oppure sul sito [www.mps.it](http://www.mps.it) alla sezione reclami (Per le sole controversie in materia di servizi bancari);
- all'"Ombudsman Giurì bancario", sistema di risoluzione delle controversie istituito presso il Conciliatore BancarioFinanziario, seguendo le modalità indicate nell'apposito Regolamento disponibile sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), presso le filiali della Banca e sul sito [www.mps.it](http://www.mps.it) alla sezione reclami (Per le sole controversie in materia di servizi di investimento).

4. Il Cliente può altresì presentare esposti a Banca d'Italia.

#### Art. 3 - Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela

1. La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.

2. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.

3. In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 C.C.<sup>2</sup>, è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 C.C.<sup>3</sup>, a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.

4. Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 C.C.<sup>4</sup>, l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.

#### Art. 4 - Invio di corrispondenza alla Banca

1. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti alla Banca, vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale sono intrattenuti i rapporti.

2. Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca - ivi compresi i titoli di credito - siano compilati in modo chiaro e leggibile.

#### Art. 5 - Invio della corrispondenza alla clientela

1. L'invio al Cliente di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca - anche relativi alle presenti "Condizioni generali" - saranno fatti al Cliente con pieno effetto all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto. Allo stesso modo, qualsiasi comunicazione diretta al Cliente potrà avvenire anche a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

2. In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto vanno fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo da questi indicato per iscritto e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.

#### Art. 6 - Identificazione della clientela e di altri soggetti che entrano in rapporto con la Banca

1. All'atto della costituzione dei singoli rapporti, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i dati identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo nonché gli altri dati e notizie necessari in conformità alla normativa vigente anche in materia di anticiclaggio.

2. Al fine di tutelare il proprio cliente, la Banca valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo l'idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento, ecc.).

#### Art. 7 Obblighi di natura fiscale

1. Il Cliente si impegna a fornire alla Banca tutti i dati e le informazioni anagrafiche e finanziarie necessarie ad ottemperare a norme di carattere fiscale, ivi incluse le disposizioni che prevedono lo scambio internazionale di informazioni con l'amministrazione fiscale di paesi terzi.

2. Ove richiesto dalla Banca, il Cliente è altresì tenuto a fornire eventuali chiarimenti, documenti aggiuntivi o dichiarazioni utili a comprovare l'accuratezza, la completezza e la veridicità dei dati e delle informazioni anagrafiche e finanziarie fornite.

Inoltre, il Cliente dovrà adoperare la massima diligenza possibile per segnalare alla Banca, autonomamente, eventuali variazioni di stati e circostanze relativi ai dati e alle informazioni forniti, in modo da consentire un loro tempestivo aggiornamento.

3. Per acquisire dal Cliente tali dati e informazioni, la Banca potrà avvalersi di tutte le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente, ivi compreso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza in forma elettronica e/o telematica (e-mail, telefax ...) che il Cliente dichiara fin d'ora di accettare.

4. La Banca non è responsabile della accuratezza, completezza e veridicità dei dati e delle informazioni ricevute dal Cliente né del loro mancato aggiornamento dovuto a fatto del Cliente. Quest'ultimo è pertanto responsabile delle conseguenze che possano derivare dal rilascio di dati ed informazioni false, incomplete, inesatte o intempestive, nonché del mancato aggiornamento a questi imputabile e si obbliga a tal fine a tenere indenne la Banca ed eventuali terzi che ne abbiano diritto da eventuali pregiudizi che dovessero essere subiti dalla Banca stessa e/o dai terzi anche per effetto di comminazione di provvedimenti sanzionatori.

#### Art. 8 - Deposito delle firme autorizzate

1. Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso lo sportello ove il relativo rapporto è intrattenuto.

2. Il Cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo fra le parti - nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica).

#### **Art. 9 - Poteri di rappresentanza**

1. Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.
2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e non sia trascorso almeno 1 giorno dalla ricezione; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione.
3. Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.
4. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 C.C.<sup>5</sup>, anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al comma precedente. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari.
5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

#### **Art. 10 - Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto**

1. Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. L'estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri.
2. I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido ancorché accordate ad uno soltanto ed ignote agli altri.
3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace.
4. Nei casi di cui al precedente comma, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata.

#### **Art. 11 - Diritto di garanzia**

1. La Banca, verso il cliente che non rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo (D. Lgs 6 settembre 2005, n. 206), è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiore a due volte il predetto credito. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.

#### **Art. 12 - Compensazione**

1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di Legge ad ogni suo effetto.
2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 C.C.<sup>6</sup>, o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccipirsi la convenzione di assegno - la Banca darà pronta comunicazione scritta al cliente.
3. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'art. 10, sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.
4. La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del codice del consumo salvo successivo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.

#### **Art. 13 - Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela ed imputazione dei pagamenti**

1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle derivanti da concessioni di fido, si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.
2. Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Cliente ha diritto di dichiarare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1193, comma 1°, C.C. - nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione e salvo il caso che si tratti di consumatore, la Banca può imputare - in deroga all'art. 1193, comma 2°, C.C.<sup>7</sup> - i pagamenti effettuati dal cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo dandone comunicazione a quest'ultimo.

#### **Art. 14 - Determinazione e modifica delle condizioni e recesso**

1. Le condizioni economiche applicate ai rapporti posti in essere con il Cliente sono indicate nelle specifiche Sezioni "Condizioni economiche" che costituiscono parte integrante del presente contratto.
2. La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e contrattuali del presente contratto, fatta eccezione del tasso d'interesse in presenza di contratto a tempo determinato, che saranno rese note mediante "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente concordato ed accettato dal Cliente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 D. Lgs n. 385/1993<sup>8</sup>.
3. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, entro la data prevista per la sua applicazione. In caso di recesso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
4. In ogni caso, il Cliente ha sempre la facoltà di recedere, in qualunque momento, dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura.

#### **Art. 15 - Oneri fiscali**

1. Gli oneri fiscali, che la Banca dovesse sostenere in relazione ai rapporti posti in essere con il cliente, sono a carico dello stesso.

## Art. 16 - Legge applicabile, Foro Competente e Risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. Il contratto è regolato, dalla Legge italiana.
2. Per ogni controversia che potesse sorgere tra le parti in relazione al contratto il Foro competente è quello previsto dalla Legge italiana (cfr. Artt. 1 e ss. Cpc). Qualora il Cliente rivesta la qualifica di consumatore, il foro competente è determinato secondo le disposizioni del Codice del Consumo.
3. In relazione all'obbligo, sancito dall'art. 5 del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche, di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, i contraenti concordano (in attuazione del richiamato art. 5, comma 5) di sottoporre le controversie che dovessero sorgere nel corso del presente contratto ai seguenti organismi, in funzione della loro specializzazione sulla materia bancaria e finanziaria:
  - Arbitro Bancario Finanziario, sistema di risoluzione delle controversie istituito ai sensi dell'art. 128-bis del d.lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario), secondo le modalità indicate nella "Guida Pratica ABF", reperibile sul sito web [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), presso le filiali della Banca oppure sul sito [www.mps.it](http://www.mps.it) (Attivabile solo dal cliente e per le sole controversie relative ai servizi bancari);
  - Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob, ai sensi della legge 262/05 che ha trovato attuazione con il D. lgs. n. 179/2007 e, successivamente, con Delibera CONSOB n. 18275 del 18/7/12) che ha disciplinato l'organizzazione della Camera e le procedure. Le modalità di inoltro della domanda sono reperibili sul sito [www.camera-consob.it](http://www.camera-consob.it), presso le filiali della banca oppure sul sito [www.mps.it](http://www.mps.it) (Attivabile solo dal cliente e per le sole controversie relative ai servizi di investimento);
  - Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dall'Associazione Conciliatore Bancario Finanziario, secondo le modalità previste nel "Regolamento di procedura per la conciliazione", reperibile sul sito web [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), presso le filiali della Banca oppure sul sito [www.mps.it](http://www.mps.it) (Attivabile sia dalla Banca che dal cliente, per le controversie relative ai servizi bancari e di investimento).

Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare di esperire il procedimento di mediazione anche presso altri organismi, diversi da quelli sopra indicati, iscritti nell'apposito Registro presso il Ministero di Giustizia, graditi a entrambe le parti e specializzati in materia bancaria e finanziaria.

## Art. 17 - Comunicazioni

1. Ogni comunicazione inerente il contratto deve essere effettuata in lingua italiana.
2. Il Cliente può inviare comunicazioni alla Banca facendole pervenire alla filiale presso la quale sono intrattenuti i rapporti chiamando il numero 800.41.41.41 oppure utilizzando l'indirizzo email [info@banca.mps.it](mailto:info@banca.mps.it).

## Art. 18 - Accesso alle informazioni ed alle condizioni del contratto

In qualsiasi momento del rapporto il Cliente può ottenere dalla Banca copia del contratto e del documento di sintesi aggiornato con le condizioni economiche in vigore.

## Art. 19 - Perfezionamento e decorrenza degli effetti del contratto concluso a distanza

Il Cliente dovrà restituire/trasmettere alla Banca, anche a mezzo di posta elettronica se munito di firma digitale, la documentazione contrattuale sottoscritta unitamente ai documenti necessari affinché la Banca possa espletare correttamente le procedure adeguata / rafforzata verifica del Cliente ai sensi del Dlgs n. 231 del 27.11.2007 ("anticiclaggio"). Il presente contratto si perfeziona solo dopo che la Banca abbia ricevuto tutta la documentazione contrattuale debitamente sottoscritta dal Cliente ed abbia espletato le attività attinenti all'adeguata / rafforzata verifica ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 231 del 27.11.2007 ("anticiclaggio"). Nel caso di esito positivo delle suddette attività, la Banca provvederà a comunicare al Cliente, con le modalità dal medesimo indicate, il momento dell'attivazione del rapporto dal quale decorreranno anche gli effetti del contratto.

## Art. 20 - Recesso nel caso di contratto concluso a distanza

Il Cliente che riveste la qualifica di consumatore, nel caso di commercializzazione a distanza del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 67-duodecies del Codice del Consumo (Dlgs n. 206 del 6.9.2006 e successive modifiche), dispone di un termine di 14 (quattordici) giorni per recedere dal contratto senza oneri e senza dover indicare il motivo, salvo quanto previsto dal successivo art. 67-terdecies. Detto termine decorre dalla data di cui al comma 3 dell'art. 67-duodecies del Codice del Consumo. L'efficacia del contratto relativo ai servizi di investimento, salve le eccezioni previste dall'art. 67-duodecies, 5° comma del Codice del Consumo, è sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso. Il Cliente è tenuto a comunicare il recesso con una raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare alla Banca, presso la scrivente Agenzia. La richiesta da parte del Cliente che riveste la qualifica di consumatore di compiere un atto dispositivo a valere sul rapporto equivale alla richiesta di inizio esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 67-terdecies, 1° comma, del Codice del Consumo.

## Art. 21 - Modalità di invio delle informazioni e delle comunicazioni periodiche previste ai sensi di legge

Le informazioni e le comunicazioni periodiche previste ai sensi di legge verranno effettuate utilizzando le seguenti tecniche:

- forma cartacea (a mezzo posta)
- forma elettronica (all'indirizzo di posta elettronica o PEC o al numero di telefax indicati).

Le informazioni e le comunicazioni previste ai sensi di legge inviate in forma cartacea prevedono l'addebito delle relative spese, mentre quelle inviate con strumenti di comunicazione telematica sono esenti da spese.

Le spese per l'invio di informazioni e comunicazioni non previste ai sensi di legge sono sempre a carico del Cliente.

Qualora il Cliente richieda l'invio di informazioni e comunicazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quanto previsto nel contratto ovvero la loro trasmissione con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti nel contratto, le relative spese sono a carico del cliente.

La Banca attesta che le spese addebitate quale corrispettivo delle informazioni e delle comunicazioni inviate sono adeguate e proporzionate ai costi effettivamente sostenuti.

Le spese sono indicate fra le condizioni economiche relative ai singoli servizi.

## Art. 22 - Rapporto fra le presenti condizioni generali e le condizioni giuridiche che regolano le singole sezioni del contratto

In caso di divergenza tra le previsioni contenute nella sezione "Condizioni generali Banca - Cliente" e quelle previste nelle successive Sezioni relative agli specifici servizi, prevarrà quanto indicato in tali ultime Sezioni

## Art. 23 - Informazioni sulla Banca

Le informazioni sulla Banca sono indicate nel frontespizio del presente contratto.

La Banca è soggetta alla vigilanza di Banca d'Italia

<sup>1</sup> Art. 1176, C.C.: "Nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata".

<sup>2</sup> Art. 1856, C.C.: "La Banca risponde secondo le regole del mandato, per l'esecuzione di incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente. Se l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della Banca, questa può incaricare dell'esecuzione un'altra Banca o un suo corrispondente".

<sup>3</sup> Art. 1717, C.C.: "Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell'incarico, risponde dell'operato della persona sostituita. Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa della scelta. Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto. Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario".

<sup>4</sup> Art. 1373, C.C.: "Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita. E' salvo in ogni caso il patto contrario".

<sup>5</sup> Art. 1726, C.C.: "Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa".

<sup>6</sup> Art. 1186, C.C.: "Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse".

<sup>7</sup> Art. 1193, C.C.: "Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti".

<sup>8</sup> Art. 118, D.Lgs. n. 385/1993: Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificatamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto, qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.

Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al Cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o i in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente."

=====

FINE SPAZIO UTILIZZABILE DELLA PAGINA CORRENTE

## Condizioni Economiche

## Servizio DIGITAL BANKING

Filiale di seguito: Siena Ag. Sede

Cod.: 5800

Codice di rapporto telematico:	5800 10550 RT
Decorrenza il	25/10/17

Denominazione utente:	MAZZI BARBARA					
Via	Via Del Carmine 24					
CAP	10122	Località	Torino		Prov.	To
n° Telefono		n° Fax		n° Cellulare	+39 3480801149	
E-mail	mazzibarbara1@gmail.com					

### Condizioni Servizio DIGITAL BANKING

Il Servizio permette di operare tramite i canali:

- **Internet Banking**
- **Banca Telefonica**
- **ATM Cardless (il canale ATM Cardless sarà disponibile a partire dal 31/03/2017 e solo su apparecchiature tecnicamente abilitate)**

e tramite tutti i nuovi canali che saranno resi disponibili in futuro, con i limiti eventualmente derivanti dalle caratteristiche e funzionalità dei rapporti con il quale il Servizio interagisce.

#### DIGITAL BANKING

CANONE INTERNET BANKING E ATM CARDLESS  
CANONE BANCA TELEFONICA  
IMPORTO CANONE BANCA TELEFONICA  
PERIODICITA' ADDEBITO CANONE BANCA TELEFONICA

Esente  
A pagamento  
€ 1,00  
Mensile

#### CHIAVE ELETTRONICA

SOSTITUZIONE PER SMARRIMENTO/SOTTRAZIONE  
SOSTITUZIONE PER DANNEGGIAMENTO  
SOSTITUZIONE PER GUASTO  
SOSTITUZIONE A SCADENZA

€ 15,00  
€ 15,00  
€ 10,00  
€ 15,00

#### SERVIZIO MESSAGGI

NOTIFICHE SMS  
NOTIFICHE SMS 'DOCUMENTIONLINE'  
TRADING ALERT SMS

€ 0,20  
€ 0,20  
€ 0,30

#### SMS PASSWORD MONOUSO

PER OGNI MESSAGGIO

€ 0,00

#### SMS PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI

RICEVUTI  
INVIATI SECONDO TARIFFE PREVISTE DAL GESTORE A CARICO

€ 0,20  
Cliente

#### COSTI TELEFONICI E DI COLLEGAMENTO

CHIAMATE AL NUMERO VERDE DEL SERVIZIO BANCA TELEFONICA  
CHIAMATE DALL'ESTERO AL SERVIZIO BANCA TELEFONICA A CARICO

€ 0,00  
Cliente

#### ATM CARDLESS

COMMISSIONE PRELIEVO DIRETTO DA CC SU ATM/ CASSA AUTOMATICA  
VALUTA DI ADDEBITO PRELIEVO DIRETTO DA CC SU ATM/ CASSA AUTOMATICA  
LIMITE GIORNALIERO PRELIEVO DIRETTO DA CC SU ATM  
LIMITE MENSILE PRELIEVO DIRETTO DA CC SU ATM  
NUMERO MASSIMO GIORNALIERO OPERAZIONI PRELIEVO DIRETTO DA CC SU ATM  
LIMITE GIORNALIERO PRELIEVO DIRETTO DA CC SU CASSA AUTOMATICA  
LIMITE MENSILE PRELIEVO DIRETTO DA CC SU CASSA AUTOMATICA  
NUMERO MASSIMO GIORNALIERO OPERAZIONI PRELIEVO DIRETTO DA CC SU CASSA AUTOMATICA  
COMMISSIONE CAMBIO TAGLIO BANCONOTE SU CASSA AUTOMATICA  
LIMITE GIORNALIERO CAMBIO TAGLIO BANCONOTE SU CASSA AUTOMATICA

€ 1,00  
Giorno operazione  
€ 250,00  
€ 1.500,00  
3  
€ 4.999,99  
Nessun limite  
5  
€ 0,50  
€ 500,00

#### QUOTAZIONI

CANONE QUOTAZIONI SU MERCATI ITALIANI IN TEMPO DIFFERITO	€ 0,00
CANONE QUOTAZIONI SU MERCATI ITALIANI IN TEMPO REALE	€ 1,50
CANONE QUOTAZIONI SU MERCATI EUROPEI IN TEMPO DIFFERITO	€ 0,00
CANONE QUOTAZIONI SU MERCATI EUROPEI IN TEMPO REALE	€ 42,00
CANONE QUOTAZIONI SU MERCATI AMERICANI IN TEMPO DIFFERITO	€ 0,00
CANONE QUOTAZIONI SU MERCATI AMERICANI IN TEMPO REALE	€ 5,00
PERIODICITA' ADDEBITO CANONE QUOTAZIONI	Mensile

#### LIMITI DI OPERATIVITÀ PER OPERAZIONI EFFETTUATE TRAMITE I CANALI PREVISTI DAL SERVIZIO

LIMITE GIORNALIERO PER OPERAZIONI DI PAGAMENTO	€ 2.500,00
LIMITE GIORNALIERO PER OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO FONDI	€ 15.000,00
LIMITE GIORNALIERO PER OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA TITOLI	€ 500.000,00

#### INFORMAZIONI

SPESE PER COMUNICAZIONI: Le spese di spedizione vengono applicate secondo la tabella delle tariffe negoziate alla banca con i principali operatori del mercato, pubblicata sul sito internet della medesima ([www.mps.it](http://www.mps.it)) e disponibile anche presso le filiali della banca. Le spese sono esenti in caso di invio per canale telematico di informazioni e comunicazioni previste ai sensi di legge.

## Condizioni Giuridiche

### Servizio DIGITAL BANKING

#### Sottosezione I – PATTUZIONI GENERALI

##### Definizioni

**Area Privata.** L'Area Privata è costituita da ambienti protetti (su diversi Canali) accessibili solo ai Clienti tramite il Sistema di Autenticazione.

**Assistenza Telefonica.** L'Assistenza Telefonica è costituita dall'insieme dei servizi telefonici che forniscono assistenza al Cliente, contattabili tramite i numeri disponibili sul Sito Pubblico.

**Banca.** Per Banca si intende Banca Monte dei Paschi di Siena.

**Canale.** I canali sono i punti di contatto tra Banca e Cliente. Sono Canali l'Internet Banking, la Banca Telefonica e l'ATM Cardless.

**Cliente.** Il Cliente è colui che ha sottoscritto il presente contratto.

**Limiti.** I Limiti sono soglie massime di importo per le operazioni dispositive; il Cliente può concordarne in ogni momento con la Banca la modifica.

**Parti.** Le Parti del presente contratto sono il Cliente e la Banca.

**Posta Elettronica Certificata.** La Posta Elettronica Certificata è un tipo particolare di posta elettronica, disciplinato dalla Legge italiana, che permette di dare a un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale, garantendo così il non ripudio.

**Rapporto.** I Rapporti sono contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e bancari, intestati o cointestati con firma disgiunta al Cliente, o su cui il Cliente è abilitato ad operare in qualità di delegato.

**Reclamo.** Il Reclamo è l'istanza di opposizione formale presentata tramite le modalità indicate sul Sito Pubblico della Banca.

**Servizio.** Il Servizio Digital Banking, offerto dalla Banca, consente al Cliente di accedere ai Canali e di operare attraverso gli stessi.

**Sito Pubblico.** Il Sito Pubblico è costituito dalle pagine Internet della Banca pubblicamente accessibili (raggiungibile all'indirizzo [www.mps.it](http://www.mps.it)).

**Supporto Durevole.** È Supporto Durevole ogni strumento che permette di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permette la riproduzione identica delle informazioni memorizzate.

##### Art. 1

Il Servizio consente al Cliente di effettuare tramite i Canali le operazioni di interrogazione e di disposizione offerte dalla Banca sui Rapporti.

Per attivare il Servizio, il Cliente deve preventivamente sottoscrivere con la Banca i contratti relativi ai Rapporti, che rimangono regolati dalle norme per essi previste.

In caso di estinzione e/o risoluzione di tutti i Rapporti in essere fra il Cliente e la Banca con i quali il Servizio interagisce, il presente contratto dovrà intendersi automaticamente risolto senza necessità di ulteriori comunicazioni; rimarranno comunque a carico del Cliente le operazioni effettuate antecedentemente alla chiusura e non ancora contabilizzate al momento della chiusura stessa.

Resta inteso che, per loro natura, i Canali offrono al Cliente funzioni e servizi diversi in base alle limitazioni tecniche ed operative peculiari di ogni Canale. Di conseguenza, il Cliente prende atto ed accetta siffatte limitazioni d'uso.

##### Art. 2

La Banca, al fine di migliorare la qualità del Servizio, ovvero per proprie esigenze organizzative o per altro giustificato motivo, quale, a titolo esemplificativo, l'opportunità di adeguarsi ad innovazioni legislative o allo sviluppo tecnologico e informatico, si riserva, comunicandolo con preavviso di 30 giorni effettuato tramite il Servizio, anche in forma impersonale, di apportare qualsiasi modifica alle regole operative, alla tipologia dei dati e servizi forniti e di rendere disponibili modalità e sistemi di comunicazione o interazione alternativi e/o aggiuntivi a quelli inizialmente previsti dal Servizio, nonché ogni altro sistema basato su tecnologie rese disponibili dal progresso tecnologico.

La Banca si riserva la facoltà, in relazione ad esigenze di efficienza e/o di sicurezza, di modificare in qualunque momento i Limiti, dandone avviso al Cliente anche mediante il Servizio.

##### Art. 3

Il presente contratto con la Banca ha carattere di durata, restando inteso che il Servizio è esclusivamente una modalità di fruizione dei Rapporti. Resta fermo che la Banca, previa comunicazione su Supporto Durevole e/o Posta Elettronica Certificata, può, di propria iniziativa, escludere dal Servizio uno o più Rapporti. In questo caso l'esclusione decorrerà dal termine indicato nella comunicazione stessa.

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno 30 giorni, dandone avviso alla controparte tramite Posta Elettronica Certificata o modalità equivalente.

Le Parti hanno altresì facoltà di recedere dal Servizio con effetto immediato in presenza di giustificato motivo.

In caso di recesso dal contratto o di qualsiasi altra causa di estinzione di un Rapporto, restano impregiudicati le disposizioni e gli ordini impartiti anteriormente all'estinzione del Rapporto.

##### Art. 4

Il Servizio offre al Cliente la possibilità di rimanere costantemente informato circa il verificarsi di particolari eventi, scegliendo di ricevere delle notifiche alert (ad esempio una email e/o un messaggio SMS sul cellulare) mediante una pagina di configurazione disponibile tramite Internet Banking e/o su altri Canali a disposizione del Cliente. Il Cliente prende atto ed accetta che la ricezione di notifiche da parte della Banca può comportare l'addebito di costi a carico del Cliente, così come specificato nelle Condizioni Economiche.

##### Art. 5

La Banca e i suoi fornitori si riservano il diritto, senza assumersene comunque l'obbligo, di apportare, in qualsiasi momento e senza obbligo di avviso alcuno, qualsiasi miglioria, correzione o modifica dei contenuti pubblicati sul Sito Pubblico o sui Canali.

I Clienti interessati potranno leggere e stampare i dati, le informazioni e le notizie pubblicate sui Canali esclusivamente per uso personale, senza possibilità di farne uso commerciale. Pertanto è espressamente fatto divieto al Cliente di riprodurre i dati medesimi, fotocopiarli, ritrasmetterli, concederli in prestito o comunque farli circolare.

##### Art. 6

L'utilizzo del Servizio è consentito nei giorni, negli orari e nelle modalità comunicate al Cliente sul Sito Pubblico. La Banca si riserva la facoltà di modificare a propria discrezione l'orario in cui è possibile utilizzare il Servizio e darne comunicazione al Cliente anche solo mediante email.

Le operazioni sono eseguite, di regola, in tempo reale; tuttavia, qualora siano impartite alla Banca in momenti di indisponibilità del Servizio, queste potranno essere accolte come prenotazioni e perfezionate al ripristino della normale attività, tenuto conto del tempo necessario per provvedervi e del numero di prenotazioni ricevute nel periodo di indisponibilità.

Il Servizio potrà essere sospeso o interrotto in ogni momento, anche senza preavviso, qualora si verificassero necessità di interventi tecnici ovvero altri eventi straordinari che possano pregiudicare la continuità del Servizio ovvero ancora la sua sicurezza. Ove possibile, le interruzioni ordinarie verranno preventivamente

straordinari che possano pregiudicare la continuità del Servizio ovvero ancora la sua sicurezza. Ove possibile, le interruzioni ordinarie verranno preventivamente comunicate ai Clienti.

La Banca non sarà responsabile della mancata fornitura del Servizio o del mancato o ritardato invio delle notifiche alert in conseguenza di cause ad essa non imputabili tra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, quelle dovute a difficoltà ed impossibilità di comunicazioni, a interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica, a scioperi anche del proprio personale o a fatti di terzi e, in genere, a ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza. Il Cliente dà pertanto atto ed accetta la circostanza che non sussisterà alcuna responsabilità della Banca nei suoi confronti per inadempimenti dovuti a forza maggiore o a caso fortuito o ad eventi comunque al di fuori del suo controllo. Le ipotesi di sospensione e di interruzione previste dal presente articolo potranno verificarsi in relazione ad uno o più Canali.

Alle condizioni previste nel presente contratto, la Banca si riserva il diritto di rifiutare l'esecuzione di una disposizione o di un ordine impartito dal Cliente, dandone immediata comunicazione al Cliente attraverso il Servizio, oppure tramite una comunicazione a mezzo email o Posta Elettronica Certificata. Il rifiuto non necessita di motivazione da parte della Banca.

Il Cliente è tenuto a fornire la liquidità e gli strumenti finanziari necessari all'esecuzione di ciascuna disposizione o operazione in titoli, nonché al sostenimento di ogni altra commissione o spesa, conformemente alle condizioni ed ai tempi previsti per la regolazione e la liquidazione dell'operazione stessa. In caso contrario, la Banca informa il Cliente della circostanza e si riserva il diritto di non dare seguito alle disposizioni del Cliente. Il pagamento di tali somme avverrà di norma a mezzo addebito sui Rapporti di pertinenza del Cliente. Resta inteso che, salvo diverso accordo scritto tra la Banca ed il Cliente (ad es. servizio di finanziamento su contratti di Borsa), le disposizioni verranno eseguite esclusivamente in presenza dell'idonea provvista.

#### Art. 7

Il rapporto si estingue con la morte o la sopravvenuta incapacità di agire del Cliente. Tali eventi non saranno opponibili alla Banca finché a questa non sia stata comunicata notizia legalmente certa degli stessi oppure finché da uno degli eventuali eredi o dal legale rappresentante del Cliente, ovvero, in caso di Rapporti cointestati, da parte di uno degli altri cointestatari, non sia stata notificata alla Banca opposizione anche solo con comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata.

#### Art. 8

Qualora il Cliente per usufruire del Servizio utilizzi apparecchiature proprie, esse devono rispondere alle specifiche esigenze tecniche indicate sul Sito Pubblico della Banca. Il Cliente, inoltre, è tenuto a realizzare un apposito collegamento con la Banca nel rispetto delle modalità, dei criteri e dei termini indicati dalla medesima.

Il Cliente si fa carico della configurazione delle apparecchiature utilizzate e di tutto quanto necessario per accedere al Servizio. Il Cliente dichiara e garantisce che le apparecchiature utilizzate (ad esempio Personal Computer, Smartphone, Tablet o altro) permettono la stampa o il salvataggio su Supporto Durevole di tutti i documenti a lui inviati o comunque messi a disposizione dalla Banca.

#### Art. 9

Il Cliente si impegna a comunicare alla Banca qualunque variazione dei propri recapiti utilizzati nei rapporti con la Banca, come pure il verificarsi di altre situazioni (es. smarrimento o furto di dispositivi) che dovessero pregiudicare l'accesso alle comunicazioni inviate da parte della Banca o renderle disponibili a terzi; nella eventualità in cui il Cliente non assolva tale onere non potrà essere ascritta alla Banca alcuna responsabilità in caso di mancata, ritardata o non autorizzata fornitura del Servizio.

#### Art. 10

La Banca, nell'ambito del Servizio erogato al Cliente, è tenuta a conservare la registrazione di tutti i dati ricevuti e delle conversazioni, senza apportarvi alcuna modifica.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, tenuto conto della natura del Servizio, la Banca potrà sempre produrre, come prova dei contratti conclusi, delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata tramite il Servizio, le scritture registrate sui propri libri e le relative contabili indirizzate al Cliente, nonché eventuali ulteriori mezzi di prova ricavabili dai sistemi e dalle procedure (ad esempio informatiche e telefoniche) utilizzate per il funzionamento del Servizio e dei Rapporti con il Cliente. Ai sensi dell'Art. 2220 C.C. la registrazione delle disposizioni effettuate nell'ambito del Servizio potrà essere effettuata su supporti elettronici o ottici, a condizione che, in caso di necessità, i dati in essi contenuti possano essere reperiti e stampati in forma leggibile.

Il Cliente prende atto ed è consapevole che la Banca può effettuare registrazioni su nastro magnetico, o su altro supporto equivalente, delle conversazioni telefoniche intercorse con il Cliente (ad esempio degli ordini e delle istruzioni conferite telefonicamente nell'ambito della Banca Telefonica su qualsiasi Rapporto). Il Cliente, anche sulla base dell'informativa sul trattamento dei dati personali ricevuta, autorizza sin d'ora la Banca ad effettuare le registrazioni predette, nonché a trattare i dati personali del Cliente.

Nel caso in cui il Cliente impartisca ordini per telefono, l'informativa in ordine alla eventuale non appropriatezza dell'operazione viene fornita telefonicamente.

Il Servizio archiverà e custodirà presso di sé le registrazioni telefoniche così ottenute, anche per conto del Cliente, per il periodo di tempo previsto dalla Legge. Il Cliente riconosce ed accetta che la Banca potrà produrre le registrazioni avanti a qualsiasi Autorità competente come prova dell'avvenuta conversazione e dei relativi accordi conclusi.

#### Art. 11

La Banca potrà prevedere diverse condizioni economiche da applicare al medesimo servizio/prodotto a seconda del Canale utilizzato dal Cliente (ad es. Internet banking, Banca Telefonica, ecc.). Tali condizioni saranno esplicitate nei contratti relativi ai singoli Rapporti.

#### Art. 12

Sono interamente a carico del Cliente le spese telefoniche richieste dal proprio gestore di telefonia e i costi dell'accesso alla rete Internet e delle necessarie apparecchiature per l'utilizzo del Servizio.

Nel rispetto delle norme vigenti, le spese e gli oneri, anche di carattere fiscale, inerenti e conseguenti al presente contratto e/o ai contratti successivamente conclusi tra Banca e Cliente sono a carico esclusivo di quest'ultimo, secondo le modalità e la misura tempo per tempo previste dalle norme applicabili.

#### Art. 13

In caso di contrasto tra le disposizioni della Sottosezione Pattuizioni Generali e delle altre Sottosezioni della presente Sezione, prevarranno queste ultime.

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni ed in quanto compatibili, sono applicabili le norme contenute nelle "Disposizioni di carattere generale e norme comuni", le norme che regolano i Rapporti nonché le norme che regolano i Servizi di incasso o di accettazione degli effetti, documenti ed assegni che devono intendersi qui integralmente richiamate e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e le norme che disciplinano i singoli Rapporti, prevarranno le disposizioni che regolano questi ultimi.

## Sottosezione II – SISTEMA DI AUTENTICAZIONE

### Art. 1

Il Sistema di Autenticazione è l'insieme di processi e strumenti che consentono di verificare a distanza l'identità del Cliente.

### Art. 2

Il Cliente dovrà familiarizzare con i sistemi e le procedure di accesso e di utilizzo del Servizio, consultando le informazioni fornite dalla Banca, disponibili sul Sito Pubblico.

Il Sistema di Autenticazione consente l'accesso al Servizio e l'utilizzo dello stesso. Il Sistema di Autenticazione deve essere utilizzato nei casi e modi stabiliti dalla Banca (ad esempio in funzione della natura dell'operazione da effettuare).

L'invio di password monouso, uniche e non replicabili (così detto codice OTP), la cui durata è limitata nel tempo per ragioni di sicurezza, è effettuato ai recapiti tempo per tempo indicati dal Cliente alla Banca.

### Art. 3

La Banca, a suo insindacabile giudizio, potrà modificare il Sistema di Autenticazione, dandone preventiva comunicazione al Cliente. Il Cliente dovrà adeguarsi entro il termine stabilito dalla Banca al nuovo Sistema di Autenticazione e, decorso tale termine, la Banca potrà sospendere l'erogazione del Servizio, salva la facoltà del Cliente di recedere dal contratto.

L'identificazione del Cliente da parte della Banca avverrà esclusivamente attraverso la verifica del Sistema di Autenticazione; il Cliente espressamente esonera la Banca da qualsiasi ulteriore onere di accertamento personale relativo alla legittimazione dei soggetti che, mediante il corretto utilizzo del Sistema di Autenticazione, richiedono l'esecuzione delle operazioni.

Il Cliente è consapevole che, per la Banca, il Sistema di Autenticazione comporta l'automatica attribuzione al Cliente stesso delle istruzioni ricevute, con effetto immediato sui beni e valori che il Cliente abbia disponibili presso la Banca.

### Art. 4

La Banca assicura che il Sistema di Autenticazione e il Servizio non siano accessibili informaticamente a soggetti diversi dal Cliente legittimato ad utilizzare gli stessi secondo le modalità pattuite, fatti salvi gli obblighi posti in capo a quest'ultimo ai sensi degli art. 8 e 9 della Sottosezione I e degli art. 2, 5, 6 della Sottosezione II del presente contratto.

La Banca impedisce qualsiasi utilizzo del Sistema di Autenticazione e/o del Servizio successivo alla comunicazione di smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato del Sistema di Autenticazione o dei dispositivi utilizzati per ricevere le comunicazioni e i codici da parte della Banca.

### Art. 5

Il Cliente è l'esclusivo responsabile della custodia e del corretto utilizzo del Sistema di Autenticazione, nonché di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'utilizzo illegittimo, anche ad opera di terzi, e/o dallo smarrimento o sottrazione del Sistema di Autenticazione stesso (ivi inclusi eventuali dispositivi utilizzati per ricevere le comunicazioni da parte della Banca), fermi restando i limiti di Legge e di quanto pattuito relativamente ai singoli Rapporti.

Per tale ragione il Cliente si impegna a conservare correttamente il Sistema di Autenticazione (inclusi gli eventuali dispositivi utilizzati per ricevere le comunicazioni da parte della Banca) e a custodirlo con la massima cura e riservatezza, adottando tutte le cautele, a non cederlo a terzi e a non consentirne l'utilizzo da parte di terzi, assumendosi la responsabilità di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'abuso o dall'uso illecito di esso, nonché dal suo smarrimento e/o sottrazione. A tal fine il Cliente deve operare con la diligenza e la prudenza che generalmente devono essere osservate da tutti nella cura dei propri interessi patrimoniali.

Il Cliente si impegna a consultare periodicamente il Sito Pubblico e a seguire le indicazioni in materia di sicurezza in esso pubblicate.

### Art. 6

In caso di furto, smarrimento, sottrazione o perdita di riservatezza del Sistema di Autenticazione o dei dispositivi utilizzati per ricevere le comunicazioni e i codici da parte della Banca, il Cliente dovrà comunicarlo alla Banca senza indugio, richiedendo il blocco del Sistema di Autenticazione. A tal fine, il Cliente deve contattare telefonicamente la Banca all'apposito numero indicato sul Sito Pubblico. In ogni caso il Cliente deve, inoltre, sporgere denuncia di quanto accaduto alle Autorità competenti e trasmetterla alla Banca. La copia di tale denuncia dovrà essere conservata a cura del Cliente per un periodo di almeno 13 mesi. Durante tale periodo la Banca avrà la facoltà di richiedere tale copia al Cliente che, in tal caso, dovrà trasmetterla entro 7 giorni dalla richiesta.

Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, in caso di furto, smarrimento o utilizzo indebito dei codici dispositivi, il Cliente non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo del Servizio dopo che egli abbia comunicato alla Banca, senza indugio, il furto, lo smarrimento o l'utilizzo indebito.

Salvo il caso in cui il Cliente non abbia agito con dolo o con colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza del Sistema di Autenticazione e dei dispositivi utilizzati per ricevere le comunicazioni da parte della Banca, prima del compimento della comunicazione di cui sopra, il Cliente sopporta comunque per un importo complessivamente non superiore a 150 euro la perdita derivante da operazioni di pagamento non autorizzate, subita in conseguenza del furto, smarrimento o utilizzo indebito dello strumento di pagamento.

Qualora il Cliente abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave ad uno o più obblighi previsti dalla presente Sottosezione, egli sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 150 euro di cui sopra.

Il Cliente non può addossare alla Banca le conseguenze negative derivanti da operazioni fraudolentemente effettuate da terzi nel caso in cui la Banca segnali al Cliente il venir meno di un presidio di sicurezza ed il Cliente non si attivi prontamente per riattivarlo a tutela della propria operatività.

### Art. 7

La Banca ha la facoltà di inibire l'accesso al Servizio nel caso rilevi dei tentativi di accesso non andati a buon fine per chiavi errate o il sospetto di un utilizzo fraudolento o non autorizzato del Servizio, nonché di bloccare le disposizioni presentate e/o l'invio di informazioni qualora, nel caso di mancato rispetto delle specifiche modalità di cui alla presente Sottosezione, la Banca non sia in grado di verificare l'identità del Cliente. Il blocco dell'accesso viene comunicato al Cliente direttamente dalla Banca automaticamente attraverso le pagine informative nel caso di utilizzo dei Canali che lo consentono o tramite comunicazione vocale nel caso di utilizzo del Canale Banca Telefonica o tramite email o SMS ai recapiti comunicati dal Cliente.

Il Cliente può richiedere informazioni in merito al blocco dell'accesso al servizio di Assistenza Telefonica o alla propria Filiale di Riferimento.

Il Servizio o i Canali, una volta bloccati, possono essere in seguito riattivati al venir meno delle ragioni che hanno portato al blocco o interrotti definitivamente.

La sospensione del Servizio, per qualsiasi motivo, non determina necessariamente la sospensione dei Rapporti.

## Sottosezione III – INTERNET BANKING

### Art. 1

L'Internet Banking è un Canale, fruibile tramite un sito web costituito da pagine protette o apposite applicazioni software, accessibili tramite il Sistema di Autenticazione. L'Internet Banking è una delle componenti dell'Area Privata.

### Art. 2

Per l'accesso all'Internet Banking mediante dispositivo mobile la Banca potrà mettere a disposizione del Cliente delle apposite applicazioni software, contraddistinte dal marchio Banca Monte dei Paschi di Siena, che il Cliente dovrà installare sui propri dispositivi, quali ad esempio smartphone o tablet. Il Cliente si impegna ad utilizzare esclusivamente le applicazioni software "ufficiali" messe a disposizione dalla Banca poiché l'utilizzo di applicazioni software sviluppate da terze parti non autorizzate dalla Banca non è ammesso per ragioni di sicurezza. Di conseguenza, il Cliente si assume ogni responsabilità in caso di violazione del presente divieto. Per le medesime ragioni il Cliente non deve utilizzare siti web, piattaforme informatiche o altre modalità di accesso e utilizzo dell'Internet Banking e dei Rapporti se sono fornite da terzi e non sono espressamente ammesse e autorizzate dalla Banca.

### Art. 3

Nell'utilizzare il Servizio, il Cliente garantisce che qualunque messaggio e/o materiale immesso in qualunque spazio disponibile sul Servizio è originale e comunque rispetta eventuali diritti di terzi e non è in violazione di ordine pubblico e buon costume. La Banca non s'impegna a controllare l'operato dei Clienti, ma, qualora venisse occasionalmente a conoscenza di infrazioni alla presente disposizione, si riserva il diritto di cancellare siffatti messaggi e/o materiali del Cliente, riservandosi altresì la possibilità di ulteriori azioni a tutela della propria posizione.

## Sottosezione IV – BANCA TELEFONICA

### Art.1

La Banca Telefonica è un Canale, fruibile tramite apparecchi telefonici ed erogato mediante operatore o risponditore automatico, accessibile per mezzo del Sistema di Autenticazione. La Banca Telefonica è una delle componenti dell'Area Privata.

### Art. 2

L'attivazione del Canale Banca Telefonica può essere effettuata mediante Internet Banking o presso una Filiale di Banca Monte dei Paschi di Siena o tramite Posta Elettronica Certificata. L'attivazione comporta l'addebito del canone mensile relativo al mese nel quale il Servizio di Banca Telefonica viene attivato.

La revoca del Servizio di Banca Telefonica è a valere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene comunicata la disdetta stessa tramite Internet Banking o tramite una Filiale di Banca Monte dei Paschi di Siena o tramite Posta Elettronica Certificata.

### Art. 3

Il Cliente potrà fruire del Canale Banca Telefonica mediante apparecchi telefonici rispondenti ai requisiti indicati nel Sito Pubblico, limitatamente alle funzionalità e ai Rapporti supportati dal suddetto Canale indicati sul Sito Pubblico.

Resta fermo che mediante Banca Telefonica il Cliente può effettuare operazioni informative e dispositive a valere sui Rapporti, a differenza del servizio di Assistenza Telefonica che consente, invece, solo di ricevere chiarimenti sul Servizio e, se del caso, segnalare eventuali malfunzionamenti.

## Sottosezione V – ATM CARDLESS

### Art. 1

L'ATM Cardless è un Canale, fruibile tramite apparecchiature (es. ATM e Cassa Automatica) rese disponibili dalla Banca, accessibile per mezzo del Sistema di Autenticazione e disponibile solo su apparecchiature tecnicamente abilitate. L'ATM Cardless è una delle componenti dell'Area Privata.

### Art. 2

Il Cliente è tenuto a seguire le istruzioni, pubblicate sul Sito Pubblico, per l'uso delle apparecchiature di cui all'Art. 1 della presente Sottosezione ed assume piena e completa responsabilità per i danni e le conseguenze derivanti dall'operato proprio o di eventuali persone autorizzate.

La Banca si riserva la facoltà di modificare l'ubicazione degli impianti, sospendere o abolire il Canale in qualunque momento, senza assumere responsabilità per eventuali temporanee interruzioni o difetti di funzionamento del Servizio medesimo anche se non comunicate al Cliente. Al verificarsi di questi ultimi eventi il Cliente è tenuto a darne immediata comunicazione al personale della Banca.

### Art. 3

La funzionalità di prelievo diretto consente al Cliente di prelevare contante a valere direttamente sui Rapporti abilitati.

L'operazione è effettuabile esclusivamente negli orari di disponibilità del Servizio ed è subordinata alla disponibilità sui Rapporti.

### Art. 4

La funzionalità di versamento su ATM Cardless consente di effettuare versamenti di contanti, assegni bancari e/o circolari su tutti i Rapporti abilitati.

Il versamento di contanti dà luogo ad un accredito automatico sul Rapporto con la valuta prevista dalle condizioni del Rapporto interessato.

Il versamento di assegni (bancari e/o circolari) viene accolto dalla Banca con "riserva di verifica" e salvo buon fine. L'aggiornamento del saldo disponibile verrà disposto successivamente alla verifica della regolarità formale dei titoli a cura della Banca a mezzo di proprio personale e/o di soggetto terzo appositamente delegato a tale funzione.

La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati, anche prima della verifica o dell'incasso si riserva altresì di modificare in qualunque momento le procedure di accredito come attualmente previste.

Al termine di ogni singola operazione l'ATM Cardless consegnerà uno scontrino attestante i versamenti effettuati. In caso di mancanza di carta (o comunque nel caso di impossibilità di rilascio dello scontrino) il Cliente può decidere di proseguire comunque nell'operazione di versamento. In tal caso farà fede il giornale di fondo dell'apparecchiatura utilizzata.

### Art. 5

Le funzionalità che comportano disposizioni di trasferimento fondi da parte del Cliente sono dette Operazioni Dispositive e, per dette operazioni, qualora previste e disponibili sulle apparecchiature abilitate, viene rilasciato, di regola, uno scontrino sul quale vengono riportati gli estremi della disposizione impartita. Nel caso in cui tale operazione venga regolata per Conto Corrente si considera perfezionata con l'addebito sul Rapporto.

### Art. 6

Le apparecchiature contraddistinte come "Cassa Automatica" sono presenti in alcune Filiali, esclusivamente situate all'interno dei relativi locali senza accesso dall'esterno e, pertanto, disponibili soltanto in orario di apertura al pubblico. Le operazioni sulle apparecchiature "Cassa Automatica" possono essere effettuate autonomamente dal Cliente ovvero con l'eventuale supporto/assistenza di un operatore di Filiale.

### Art. 7

La funzionalità di cambio del taglio di banconote consente, a fronte del versamento di contante di qualsiasi taglio, di ricevere lo stesso importo con il cambio di taglio delle banconote. L'apparecchiatura propone alcuni tagli (€5, €10, €20, €50) che il Cliente potrà modificare a suo piacere entro un limite di banconote presenti nella macchina. L'apparecchiatura non gestisce il cambio della moneta metallica.

## Sottosezione VI – TRADING ONLINE

### Art. 1

Il Trading Online, fruibile tramite diversi Canali, consente al Cliente di consultare informazioni economico/finanziarie e/o impartire ordini di acquisto/vendita di strumenti finanziari, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, azioni, obbligazioni e Titoli di Stato.

### Art. 2

Gli ordini del Cliente possono essere impartiti alla Banca attraverso il Servizio. All'atto del ricevimento dell'ordine, la Banca, tramite il Servizio rilascia un'apposita attestazione telematica al Cliente con modalità tali da consentirne il trasferimento su Supporto Durevole.

Gli ordini si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima, come comprovato dalla relativa annotazione sui registri della Banca e dalle inerenti comunicazioni registrate su supporto magnetico o altro supporto equivalente. In particolare, le Parti pattuiscono che forma piena prova degli ordini conferiti il rilascio di apposita attestazione contenente il nome del Cliente, l'ora e la data di ricevimento dell'ordine, gli elementi identificativi dell'ordine e le eventuali istruzioni dallo stesso conferite, ovvero l'evidenza elettronica, la registrazione su supporto magnetico o su altro supporto equivalente.

È facoltà della Banca richiedere la conferma degli ordini trasmessi nelle forme che, di volta in volta, saranno ritenute opportune.

Gli ordini impartiti possono essere revocati dal Cliente sino a che non siano stati trasmessi ad altri intermediari per l'esecuzione, ovvero non siano stati già eseguiti, anche in parte, dalla Banca.

Il Cliente prende atto che la Banca si riserva la facoltà, anche per finalità di tutela dello stesso, di limitare e/o escludere in via generale, anche temporaneamente, la possibilità di acquisto di determinati strumenti finanziari o particolari tipologie degli stessi, secondo quanto tempestivamente comunicato dalla Banca stessa tramite il Servizio anche in forma impersonale.

La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta al comportamento del Cliente inadempiente agli obblighi allo stesso ascrivibili ai sensi del presente contratto o di quello che regola il Rapporto.

### Art. 3

Il Cliente prende atto che, qualora gli ordini impartiti debbano essere eseguiti su un mercato o su un sistema multilaterale di negoziazione estero, il predetto intermediario si atterrà alle regole previste dalla normativa del mercato nel quale l'operazione viene eseguita.

La Banca potrebbe non accettare, per motivi legati alle normative ed ai regolamenti in vigore in alcuni paesi, nonché per ragioni di carattere fiscale ed informatico, ordini relativi a strumenti finanziari emessi e/o ammessi alla negoziazione esclusivamente in mercati esteri, che provengano da Clienti nati o residenti in quei paesi esteri.

### Art. 4

Nella gestione degli ordini dei Clienti, la Banca applica misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente di tali ordini in conformità alle regole previste dagli artt. da 49 a 51 del Regolamento Intermediari.

La Banca potrà anche porsi in contropartita del Cliente nella compravendita degli strumenti finanziari (cosiddetta negoziazione in conto proprio).

In tale caso la Banca comunica al Cliente stesso, all'atto della ricezione dell'ordine, il prezzo al quale è disposta a comprare o a vendere gli strumenti finanziari ed esegue la negoziazione contestualmente all'assenso del Cliente.

In particolare, il Cliente accetta che eventuali propri ordini possano trovare esecuzione anche mediante contropartita diretta con la Banca la quale potrà agire come parte venditrice o parte acquirente ovvero, anche fuori mercato, come controparte nella pattuizione di contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati.

Nel caso del servizio di esecuzione di ordini la Banca applicherà al Cliente il prezzo ricevuto o pagato nell'esecuzione dell'operazione, maggiorato delle commissioni e delle spese.

Il servizio di ricezione e trasmissione di ordini viene svolto dalla Banca in qualità di mandataria del Cliente, passando tempestivamente gli ordini stessi alla struttura di negoziazione interna o ad altro intermediario, italiano o estero, autorizzato alla esecuzione di ordini, alla negoziazione per conto proprio o al collocamento dei relativi prodotti o strumenti finanziari e, ove consentito, alle società emittenti o alle società di gestione con riferimento agli O.I.C.R.

La Banca informerà il Cliente degli importi dovuti per l'esecuzione delle operazioni ordinate. Il Cliente è tenuto ad adempiere a tali richieste, provvedendo tempestivamente all'effettuazione dei rispettivi versamenti. Qualora le somme inizialmente versate dal Cliente non risultino sufficienti alla copertura di tali importi, la Banca informerà il Cliente e richiederà il versamento di somme aggiuntive. Il Cliente prende atto che le somme richieste dalla Banca a titolo di provvista o garanzia, inclusi i margini, potranno eccedere quelle richieste per ciascuno strumento finanziario dai regolamenti dei mercati in cui lo strumento finanziario è negoziato o dai regolamenti dei relativi sistemi di compensazione e garanzia.

### Art. 5

L'esecuzione degli ordini di compravendita su strumenti finanziari impartiti dal Cliente può essere subordinata, anche ai sensi della normativa di riferimento, alla costituzione da parte del Cliente stesso delle garanzie tempo per tempo indicate dalla Banca.

### Art. 6

Nel caso di operatività che possa determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, la soglia della perdita oltre la quale la Banca deve fornire comunicazione al Cliente e le relative modalità sono riportate nella documentazione relativa all'ordine.

### Art. 7

In relazione alla prestazione dei servizi di investimento, di ricezione e trasmissione ordini e di collocamento, la Banca fornisce prontamente al Cliente le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine.

La Banca invia, altresì, al Cliente conferma dell'esecuzione dell'ordine ricevuto quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo, salvo che conferma contenente dette indicazioni sia inviata dal terzo stesso. Per ogni operazione eseguita, il Servizio può inviare al Cliente conferma dell'esecuzione dell'ordine trasmesso, mediante comunicazione telematica trasferibile su Supporto Durevole. Ove la conferma dell'avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, la Banca è esonerata dall'obbligo di trasmettere la propria nota di esecuzione.

L'avviso di conferma potrà anche essere redatto dalla Banca utilizzando codici standard per ciascuna informazione. In tal caso il Cliente ha sempre facoltà di richiedere alla Banca una spiegazione in merito ai codici utilizzati.

Nel caso in cui l'ordine è eseguito in tranche, la Banca può fornire al Cliente informazioni in merito al prezzo di ciascuna tranche ovvero al prezzo medio. Qualora venga fornito il prezzo medio il Cliente ha sempre facoltà di richiedere alla Banca il prezzo di ciascuna tranche.

Nel caso di ordini relativi a quote o azioni di O.I.C.R. che vengono eseguiti periodicamente, la Banca ha facoltà di inviare al Cliente le informazioni sugli ordini, con cadenza trimestrale/semestrale o almeno annuale, al posto dell'avviso di conferma. La Banca non invia informazioni nel caso in cui la documentazione di cui sopra sia inviata al Cliente dalla società emittente l'O.I.C.R. Nel caso di operazioni aventi ad oggetto O.I.C.R. di diritto estero, la lettera di conferma sarà inviata dal soggetto incaricato dei pagamenti secondo le modalità e i tempi indicati nei documenti di offerta.

La Banca fornisce altresì, su richiesta del Cliente, informazioni circa lo stato del suo ordine.

Giornalmente sarà resa disponibile al Cliente attraverso uno o più Canali la situazione aggiornata in tempo reale degli strumenti finanziari e della liquidità, in modo tale che le informazioni sulla posizione del Cliente possano essere trasferite in qualsiasi momento su Supporto Durevole.

Eventuali osservazioni o contestazioni in merito alle informazioni e agli avvisi forniti ai sensi del presente articolo dovranno essere inviate per iscritto alla Banca

entro 60 giorni dal loro ricevimento, fermo restando che in mancanza la Banca non può essere tenuta responsabile per i danni che il Cliente avrebbe potuto evitare sollevando nel termine previsto sollecita contestazione. In man Ccopaniza a perdi il RClieecnteam o scritto e motivato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione, le informative ed avvisi si intenderanno tacitamente approvati dal Cliente.

#### Art. 8

Le informazioni economico/finanziarie, i dati e le analisi fornite al Cliente sono provenienti oltretché dalla Banca e/o da società del Gruppo Montepaschi, anche da società non appartenenti a quest'ultimo con le quali la Banca ha stipulato specifici accordi aventi per oggetto l'erogazione di servizi di informativa finanziaria. Nonostante dette ultime fonti siano state accuratamente selezionate e siano ritenute altamente affidabili, la Banca non può garantire la completezza e l'esattezza delle informazioni ricevute. Pertanto, qualsiasi decisione, sia di natura economica che finanziaria, presa in relazione all'utilizzo delle informazioni ed analisi sopra indicate, resta di esclusiva responsabilità del Cliente. Le analisi prodotte dalle società sono pubblicate anche su altre piattaforme aperte al pubblico. Le analisi prodotte da dette società non sono modificate, sintetizzate, nei loro contenuti e/o nelle loro indicazioni e riportano, quindi, fedelmente quanto prodotto da dette società.

#### Art. 9

Ai sensi delle previsioni delle Direttive comunitarie 2004/39/CE c.d. MiFID (acronimo di Markets in Financial Instruments Directive) e della Direttiva 2006/73/CE, e della Delibera Consob n. 11971 del 14/05/1999, si precisa che la Banca può avere uno specifico interesse collegato alla materia oggetto delle analisi.

In particolare la Banca e le società del Gruppo Montepaschi, gli amministratori e/o rappresentanti e/o le rispettive persone ad essi strettamente legate, possono avere rapporti di natura bancaria e finanziaria con eventuali emittenti degli strumenti finanziari oggetto delle informative finanziarie ovvero avere interessi specifici con riferimento a società, strumenti finanziari o operazioni collegate al presente contratto.

Per esempio la Banca e le società del Gruppo Montepaschi possono svolgere attività d'investimento e d'intermediazione, avere rapporti partecipativi diretti ed indiretti con emittenti menzionati e prestare ad essi servizi di consulenza; inoltre, con particolare riferimento agli strumenti finanziari oggetto dell'informativa, esse possono altresì svolgere attività di "prestito-titoli", sostenerne la liquidità con attività di "market making" su mercati regolamentati o sistemi di scambi organizzati. Si specifica che l'elenco dei potenziali conflitti d'interesse indicati può non esaurire il complesso dei conflitti stessi.

### Sottosezione VII – DOCUMENTIONLINE

#### Art. 1

DocumentiOnLine è un servizio accessorio del Servizio che consente al Cliente di ricevere e consultare gratuitamente online le comunicazioni periodiche e specifiche della Banca, comprese quelle previste dalla normativa.

#### Art. 2

Salvo diversa indicazione del Cliente, DocumentiOnLine è automaticamente attivato dalla Banca sui Rapporti in essere e futuri, intestati o cointestati al Cliente che ha sottoscritto le presenti condizioni giuridiche. L'attivazione di DocumentiOnLine è efficace dal momento in cui, successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, il Cliente accede all'Internet Banking; fintanto che il Cliente non avrà provveduto ad effettuare tale operazione, anche se nel contratto relativo al singolo Rapporto il Cliente ha indicato quale modalità di invio delle comunicazioni DocumentiOnLine, le comunicazioni saranno inviate su supporto cartaceo all'ultimo indirizzo comunicato dal Cliente, con applicazione delle condizioni economiche relative a tale modalità d'invio.

#### Art. 3

Con la sottoscrizione del presente contratto e a seguito dell'attivazione di DocumentiOnline con le modalità di cui sopra, il Cliente accetta che le comunicazioni periodiche e specifiche della Banca relative ai Rapporti, gli siano fornite online nell'apposita Sottosezione dell'Internet Banking o mediante altri canali tempo per tempo resi disponibili, anche se nel contratto relativo al singolo Rapporto il Cliente ha richiesto l'invio della rendicontazione con altra modalità.

Sul Sito Pubblico è riportato l'elenco dei Rapporti e delle comunicazioni che rientrano in DocumentiOnLine. La Banca si riserva, di volta in volta, di aggiornare tale elenco, restando inteso che ciò comporta l'estensione di DocumentiOnLine a Rapporti oggetto dell'aggiornamento intestati o che saranno intestati al Cliente, nonché l'estensione di DocumentiOnLine alle nuove comunicazioni relative ai Rapporti già abilitati. Resta fermo in ogni caso quanto previsto all'art. 8.

#### Art. 4

Il Cliente riconosce che, con la messa a disposizione online delle comunicazioni, la Banca adempie i propri doveri di comunicazione. Il Cliente si assume l'onere di accedere periodicamente al Servizio, non potendo imputare alla Banca la mancata conoscenza delle comunicazioni a lui effettuate. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo, le eventuali contestazioni restano disciplinate dalle condizioni contrattuali che regolano i singoli Rapporti sottostanti.

#### Art. 5

Ciascun cointestatario potrà attivare DocumentiOnLine attraverso il Servizio. In tal caso le comunicazioni saranno messe a disposizione degli altri cointestatari solo se anch'essi avranno aderito al Servizio, e non saranno più inviate all'ultimo indirizzo dagli stessi indicato sino a revoca di DocumentiOnLine da parte anche di uno solo degli aderenti. Nel caso in cui abbia aderito al Servizio un solo cointestatario, è onere di quest'ultimo mettere a disposizione le comunicazioni ricevute anche agli altri eventuali cointestatari.

#### Art. 6

Fermo restando altresì quanto detto al precedente art. 4, è attribuita al Cliente la facoltà di ottenere, su espressa Sua richiesta, un avviso relativo alla disponibilità di nuove comunicazioni online. Quest'ultimo potrà essere inviato, sempre a scelta del Cliente, via email all'indirizzo specificato o via SMS al numero di cellulare fornito. La Banca si riserva la facoltà di individuare in futuro mezzi di comunicazione alternativi alla posta elettronica e all'SMS, dandone preventiva notizia al Cliente.

#### Art. 7

I documenti, messi a disposizione online dalla Banca, possono essere visualizzati, scaricati, stampati, salvati sul PC del Cliente ed hanno la stessa efficacia documentale della corrispondente documentazione cartacea. Ogni documento resterà disponibile online per 13 mesi a decorrere dalla data di messa a disposizione.

#### Art. 8

Il Cliente potrà, in qualunque momento, disabilitare DocumentiOnLine su uno specifico Rapporto, mediante la funzionalità disponibile tramite il Servizio. Il recesso dal Servizio o la disabilitazione di DocumentiOnLine su uno specifico Rapporto comportano l'invio delle comunicazioni con la modalità precedentemente concordata con la Banca sul singolo Rapporto. Resta fermo che se nello specifico Rapporto il Cliente ha indicato DocumentiOnLine quale modalità di invio delle comunicazioni, il recesso dal Servizio o la disabilitazione di DocumentiOnLine su uno specifico Rapporto determinano l'invio delle comunicazioni su supporto cartaceo all'ultimo indirizzo comunicato dal Cliente, nonché l'applicazione delle condizioni economiche relative a tale modalità d'invio.

=====

FINE SPAZIO UTILIZZABILE DELLA PAGINA CORRENTE



## Riepilogo, Firme e Clausole che richiedono specifica approvazione

Il presente documento è composto dalle seguenti parti:

- n° 1 documenti di sintesi, appositamente stampati, che costituiscono il frontespizio;
- Condizioni generali relative al Rapporto Banca-Cliente
- Condizioni economiche - Servizio DIGITAL BANKING
- Condizioni giuridiche - Servizio DIGITAL BANKING

nonché dagli allegati:

- Estinzione Multicanalità Integrata

Il tutto è contenuto nel presente fascicolo, composto da n. 16 pagine (oltre agli allegati sopra citati), collegati fra loro a mezzo spillatura metallica.

Dichiara / dichiarano di avere scelto quale modalità di invio delle comunicazioni periodiche, consapevole/ i che, nel caso di mancata scelta, le comunicazioni verranno inviate a mezzo posta:

Forma cartacea (a mezzo posta);

Forma elettronica:

- tramite il servizio DocumentiOnLine dell'Internet Banking: la scelta di tale opzione, che sottende l'avvenuto perfezionamento del contratto di Internet Banking con la Banca, si desume dalla mancata indicazione di recapito e-mail e/o telefax. Il Cliente prende atto che, fino a quando il servizio DocumentiOnLine non sarà stato da lui attivato mediante accesso all'Internet Banking, riceverà le comunicazioni periodiche in forma cartacea a mezzo posta;
- al seguente indirizzo e-mail: .....
- all'indirizzo PEC attribuito al Cliente da Infocert e che la stessa Infocert, come da autorizzazione del Cliente, ha comunicato alla Banca
- al seguente numero telefax: .....

(data) 25/10/17

(firma)

Approvo / approviamo specificamente - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, C.C. - le seguenti clausole:

### CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA - CLIENTE

- Art. 9, commi 2, 4 e 5 (revoca, modifica e cessazione dei poteri di rappresentanza)
- Art. 11 (diritto di pegno e ritenzione, cessioni di crediti e garanzie)
- Art. 12 (diritto di compensazione ed operatività dei diritti di compensazione e di garanzia nei confronti dei cointestatari)
- Art. 14 (modifica delle condizioni)
- Art. 16 (foro competente)
- Art. 21 (modalità di invio delle comunicazioni periodiche)

### CONDIZIONI GIURIDICHE RELATIVE AL SERVIZIO DIGITAL BANKING

#### Sottosezione I – Pattuizioni Generali

- Art. 2 (modifiche del Servizio)
- Art. 3 (facoltà di recesso delle Parti)
- Art. 6 (modifiche dell'orario di operatività, interruzioni del Servizio e facoltà della Banca di rifiutare le operazioni, interruzioni e sospensioni del Servizio)
- Art. 7 (opponibilità di eventi quali morte o sopravvenuta incapacità del Cliente, clausola risolutiva espressa)
- Art. 9 (esonero responsabilità Banca in caso di mancata erogazione del servizio o ritardo)

#### Sottosezione II – Sistema di Autenticazione

- Art. 3 (modifica Sistema di Autenticazione, possibile sospensione Servizio, identificazione del Cliente ed esonero della responsabilità della Banca)
- Art. 5 (oneri di conservazione del Sistema di Autenticazione)
- Art. 6 (oneri di comunicazione da parte del Cliente e conseguenze in caso di mancato assolvimento, esonero responsabilità Banca)
- Art. 7 (facoltà della Banca di inibire l'accesso)

#### Sottosezione V – ATM Cardless

- Art. 2 (responsabilità del Cliente nell'uso di ATM Cardless, facoltà della Banca di modificare ubicazione impianti e di sospendere/abolire il Canale, esonero responsabilità Banca per interruzioni /difetti funzionamento Servizio)
- Art. 4 (valore probatorio delle scritture)

#### Sottosezione VI –TRADING ONLINE

- Art 2 (esonero responsabilità della Banca per mancata esecuzione ordini per comportamenti del Cliente)
- Art 7 (reclamo scritto e necessità di inoltro entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione)

### Sottosezione VII – DocumentiOnLine

- Art. 3 (modalità di inoltro delle comunicazioni periodiche da parte della Banca e rinuncia espressa del Cliente)  
Art. 4 (onere del Cliente di accedere al Servizio e esonero responsabilità della Banca per mancata conoscenza da parte del Cliente di comunicazioni effettuategli)  
Art. 5 (onere del cointestatario di portare a conoscenza degli altri cointestatari le comunicazioni ricevute)  
Art. 7 (efficacia della documentazione online)  
Art. 8 (recesso dal Servizio e conseguenze e disabilitazione DocumentiOnLine)

(data) 25/10/17  
(firma)

Dichiaro/Dichiariamo di aver ricevuto l'esemplare di mia /nostra spettanza del/i documento/i di sintesi e del presente contratto mediante PEC al recapito fornitomi/ci da Infocert e che la stessa Infocert, in base alle istruzioni impartitegli, ha comunicato alla Banca. Al riguardo, riconosco/iamo ed accetto/iamo tale modalità di consegna al fine dell'assolvimento da parte della Banca del relativo obbligo.

Le Parti concordano che l'attestazione di avvenuta consegna dell'esemplare del Contratto sarà costituita dalla prova della ricezione della comunicazione con la quale viene trasmessa la Documentazione

(data) 25/10/17  
(firma)

## ALLEGATI

### Dichiarazione di presa d'atto dell'estinzione del Servizio Multicanalità Integrata

**Spett.le BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA**  
**Filiale SIENA AG. SEDE (5800)**

**Oggetto: Dichiarazione di presa d'atto dell'estinzione del Servizio Multicanalità Integrata**

Il sottoscritto  
NDC 72790625  
MAZZI BARBARA  
VIA DEL CARMINE 24 TORINO

dà atto e conferma che BMPS ha esercitato il recesso dal contratto di Multicanalità Integrata, collegato al rapporto telematico n. 0580010550, con effetto dalla data di dismissione del relativo Servizio, che sarà sostituito dal Servizio Digital Banking, disciplinato dall'atto al quale la presente dichiarazione è acclusa.

(data) 25/10/17  
(firma)